

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI
FARMACEUTICI ALL'INGROSSO,
LABORATORI FARMACEUTICI
(H124)**

**A.S.SO.FARM.
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL**

7 luglio 2022

Articolo 55

Assistenza sanitaria integrativa

Sono iscritti Al Fondo Est i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008;

Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell'azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

I contributi devono essere versati al Fondo con le modalità e la periodicità stabilite dal regolamento.

I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno un'assistenza integrativa tramite una convenzione stipulata da Assofarm con una società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che garantirà le stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.

Le parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al presente articolo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.

Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.